



Minimi e forfetari: obbligo di fattura elettronica dal 2024

A partire dal prossimo **1.1.2024**, tutti i contribuenti forfetari e minimi (senza più esoneri per soglia) devono emettere fatture nel **formato elettronico tramite il Sistema di interscambio**, anche per le fatture nel settore privato.

Rimane ovviamente fermo che, anche per i forfetari/minimi residenti:

- l'obbligo della fatturazione elettronica riguarda **le fatture verso i soggetti residenti/stabiliti** (verso i non residenti rimane valida la fattura analogica, salvo l'onere della comunicazione esterometro che, dallo scorso 1.7.2022, va gestito con le medesime modalità – XML – della fattura elettronica);
- la fattura elettronica è comunque già da tempo **obbligatoria** per le **forniture verso le pubbliche amministrazioni** individuate dall'ISTAT nell'elenco delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato;
- l'uso della fattura elettronica rimane, tuttavia, **vietato** (ci sarà proroga anche per il 2024) per **le fatture oggetto di invio dei dati al Sistema tessera sanitaria** nonché per i soggetti non tenuti al suddetto invio, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Gli effetti

L'obbligo della fatturazione elettronica determina, pur in vigenza di regime forfetario, una serie di effetti così sintetizzabili:

- l'obbligo della fatturazione elettronica **trascina l'obbligo dell'esterometro**; nel caso specifico di **acquisti in reverse charge** comunicati al fisco tramite l'esterometro, particolare attenzione dovrà essere prestata anche **sull'obbligo del versamento, tramite F24**, della relativa Iva entro il 16 del mese successivo (come conferma anche la circolare n. 32/E/2023);
- **l'assolvimento dell'imposta di bollo** sulle fatture elettroniche **va eseguito in modalità elettronica**, ai sensi del D.M. 17.6.2014 (non è quindi più possibile – a differenza delle fatture cartacee – l'assolvimento tramite contrassegno);
- l'obbligo della fatturazione elettronica determina **l'obbligo della conservazione sostitutiva delle fatture attive e di quelle passive ricevute** (in vigenza dell'esonero il forfetario non aveva, invece, l'obbligo di conservare digitalmente delle fatture elettroniche ricevute, nemmeno se consegnate all'indirizzo telematico registrato sul portale dall'Agenzia delle Entrate, fermo restando, invece, l'obbligo di conservazione analogica); si ricorda che per la conservazione delle fatture elettroniche è possibile aderire (tramite il portale F&C) al **servizio gratuito offerto dall'Agenzia delle entrate**;
- l'obbligo della fatturazione elettronica impatta, infine, anche sui clienti operatori Iva residenti che – dal 2024 – dovranno necessariamente pretendere, anche da parte di minimi e forfetari, il recapito di fatture elettroniche (la fattura cartacea si considera non emessa), pena l'obbligo di dover attivare la procedura dell'autofattura denuncia TD20 per non incorrere nel regime sanzionatorio.

Busto Arsizio (VA), 18 dicembre 2023